



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BASILICATA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DE LUCE	ANTONIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	PADULA	DOMENICO PIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	PALMA	AMERIGO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 301/2018
depositato il 25/06/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 19/2018 Sez:3 emessa dalla Commissione Tributari
Provinciale di POTENZA
contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - POTENZA

difeso da:

CHIAROMONTE ANNA MARIA
VIA A DE CURTIS 18 75013 FERRANDINA

contro:

REGIONE BASILICATA
VIA ANZIO 85100 POTENZA

proposto dall'appellante:

GIOIA RAFFAELE
CONTRADA PERGOLA 32 85052 MARSICO NUOVO PZ

difeso da:

GIOIA ANTONELLA
C.DA PERGOLA 85052 MARSICO NUOVO PZ

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0001497/2010 BOLLO 2004
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 2543/15 BOLLO 2010
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 3984/13 BOLLO 2008
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 4275/2010 BOLLO 2005

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 301/2018

UDIENZA DEL

30/10/2019 ore 10:30

N°

93/1/2020

PRONUNCIATA IL:

30/10/2019

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

21 LUG. 2020

Il Segretario



(segue)

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 4338/2011 BOLLO 2006
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 487/13 BOLLO 2007

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 301/2018

UDIENZA DEL

30/10/2019 ore 10:30

Con ricorso del 24.02.2017 proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale odi Potenza, il sig. GIOIA Raffaele, residente Marsiconuovo (PZ), c.da Pergola via S. Maria 32, impugnava nei confronti della Regione Basilicata e della Agenzia delle Entrate Riscossione i ruoli indicati in epigrafe e le cartelle esattoriali ivi indicate.

Il ricorrente esponeva di essersi fatto parte diligente nel reperire presso la Concessionaria della Riscossione l'estratto dei ruoli a proprio carico e di aver così appreso dell'esistenza dei carichi esattoriali di cui non aveva avuto conoscenza in quanto, a suo dire, le cartelle indicate nell'estratto di ruolo erano state comunicate attraverso un procedimento notificatorio inesistente e illegittimo per violazione dell'art. 26 DPR 602/73.

Il ricorrente eccepiva altresì che gli accertamenti emessi dalla Regione Basilicata che costituivano il titolo sul quale si fondava l'iscrizione a ruolo e le conseguenti cartelle esattoriali, erano stati notificati ad un indirizzo (via della Pergola 36) a lui non riferibile in quanto la sua residenza anagrafica era in Marsiconuovo via della Pergola n. 32. Il sig. GIOIA infine eccepiva la prescrizione dei crediti vantati dalla Regione Basilicata a titolo di bolli auto non pagati.

Si costituiva in giudizio l'Agente per la riscossione difendendo la legittimità del proprio operato ed eccependo la inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19 D.lvo 546/1992 in quanto emesso avverso l'estratto di ruolo e quindi avverso un atto non autonomamente impugnabile anche perché preceduto dalla regolare notifica delle Cartelle ivi indicate delle quali produceva copia delle ricevute di ritorno relative all'invio delle medesime a mezzo di posta raccomandata.

Si costituiva in giudizio anche la Regione Basilicata evidenziando di aver provveduto allo sgravio di alcune cartelle esattoriali in quanto il credito era prescritto e chiedendo la conferma della iscrizione a ruolo per i restanti crediti.

La Commissione Tributaria Provinciale, con la sentenza n. 682/2014 rigettava il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Con tempestivo appello la parte privata ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado insistendo nelle eccezioni formulate in primo grado insistendo altresì sulla nullità delle notifiche degli avvisi di accertamento emessi dalla Regione Basilicata in quanto effettuate ad un indirizzo a lui non riferibile.

Con l'atto di appello la parte privata ha eccepito anche la illegittimità della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione.


Si sono costituite in giudizio la Regione Basilicata e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

La causa è stata decisa all'udienza del 30.10.2019 come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e va accolto.

Va in primo luogo esaminata la preliminare eccezione di nullità della notifica degli avvisi emessi dalla Regione Basilicata con i quali veniva accertato l'omesso pagamento dei bolli auto. Tali avvisi risultano indirizzati a via della Pergola n. 36 di Marsicovetere mentre è pacificamente ammesso dalle parti, non fosse



altro perché le cartelle esattoriali riportate negli estratti di ruolo risultano indirizzate in via della Pergola n. 32, che il sig. GIOIA abbia mantenuto la residenza in via della Pergola n. 36.

Da quanto innanzi deriva che quand'anche le cartelle esattoriali indicate nell'estratto di ruolo debbano ritenersi correttamente notificate la pretesa tributaria è prescritta poiché gli avvisi di accertamento non sono stati notificati in tempo per evitare l'effetto estintivo per prescrizione o decadenza exceptio dal ricorrente in primo grado.

L'esame degli atti interruttivi allegati dalle parti appellate impone dunque l'accoglimento della eccezione di prescrizione formulata dal sig. GIOIA con la precisazione che la prescrizione opera nel caso di specie quale ulteriore forma di estinzione del debito tributario ulteriore rispetto a quella già riconosciuta dalla Regione Basilicata con gli atti di annullamento in via di autotutela indicata nelle sue difese.

L'appello è dunque fondato e va accolto.

Le spese vanno compensate per la particolarità della questione e per il contegno sostanzialmente collaborativo delle parti in causa. Pertanto la Commissione Tributaria Regionale di Potenza, definitivamente pronunciando,

P.Q.M.

Accoglie l'appello. Spese compensate.
Potenza, 27.03.2019.

IL RELATORE

Avv. Domenico Pio PADULA



IL PRESIDENTE

Dr. Antonio DE LUCE

